Comune di Lucoli
Provincia di L'Aquila
Via Francesco Saverio Gualtieri, 10
67045 Lucoli (AQ)
P.I. 00094420668

AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DEI TERRENI DEMANIALI DA DESTINARE A PASCOLO OVINO.

"LOTTO LE MINIERE"

VISTO il R.D. 2440/1923;

VISTO il R.D. 827/1924;

VISTO il D.Lgs. 36/2023 applicato alla presente procedura solo per le parti espressamente richiamate;

SI RENDE NOTO

che in attuazione della determinazione n. **231del 24/11/2026** il Comune di Lucoli intende procedere alla concessione in uso a terzi, a titolo oneroso, per le stagioni pascolive 2027-2028 – fermo restando il rispetto dei periodi pascolivi indicati all'art. 1 del presente bando – le superfici con le caratteristiche di seguito indicate nella Tabella A:

LOTTO Le Miniere Estensione (ettari)*	**Carico Ovini**	**Prezzo a Base d'Asta**
1008,37	0,1 - 0,8	€ 30.251,10 Canone Annuo

**corrispondenti agli identificativi catastali indicati negli Allegati.*

DESCRIZIONE DEL LOTTO PASCOLIVO

Il lotto sopra indicato, oggetto di concessione, è individuato tra i terreni di natura civica ai sensi del Regolamento per la disciplina degli usi civici approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 23 maggio 2002, come da elenco allegato.

Per tali superfici, l'aggiudicatario dovrà comunque consentire, sulle particelle assegnate, l'eventuale transito, l'abbeveramento, lo scarico ed il carico degli animali appartenenti ad aggiudicatari di altri lotti.

1. **DURATA E CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE**

Fermo restando che la natura e le caratteristiche della concessione sono descritte nell'apposito contratto e capitolato, la durata della concessione è stabilita con inizio dal 1 gennaio 2027 e termine il 31 dicembre 2028 fermo restando il rispetto dei periodi di monticazione e demonticazione come definiti nel Regolamento Comunale per la disciplina degli usi civici approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 23 maggio 2002, nel quale è contenuta altresì la disciplina dei "pascoli da affittare".

Più in particolare, a garanzia della conservazione della produttività e della biodiversità dei pascoli, il diritto di pascolo può essere esercitato dal 20 giugno al 15 novembre, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Comunale sopra richiamato, al quale si rinvia per quanto non previsto dal presente avviso. L'eventuale autorizzazione alla deroga alle date di monticazione e demonticazione è un provvedimento di competenza regionale ai sensi della L.R. 3/2014. Nelle more dell'adozione di uno specifico regolamento, il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca della Regione Abruzzo si è dotato di specifiche procedure operative per il rilascio di autorizzazioni di anticipazione e posticipazione alla monticazione, contenute nella Determinazione N. DPD/333 del 27/03/2018 a cui si rinvia. Esse dovranno essere applicate anche in deroga alle disposizioni del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. 20/2002 eventualmente contrastanti.

La concessione si intende effettuata a corpo e non a misura. L'Ente pertanto garantisce i soli confini dei lotti oggetto di concessione e non assume alcuna responsabilità relativamente alla superficie effettivamente pascolabile o riconosciuta eleggibile per eventuali contributi comunitari, nazionali o regionali a cui il concessionario dovesse accedere.

Il canone di concessione posto a base d'asta è pari ai prezzi stabiliti nella Tabella A.

Sono ammesse solo offerte in aumento.

L'Ufficio comunale di Vigilanza, eventualmente assistito dai Carabinieri Forestali, effettuerà controlli, anche senza preavviso, per verificare il rispetto del numero massimo dei capi ammissibili al pascolo, il rispetto delle norme di polizia rurale, il rispetto delle norme in materia di tutela del lavoro. Qualsiasi comportamento elusivo di tali controlli sarà segnalato alla Forza Pubblica.

2. SOGGETTI AMMESSI ALL'ASTA E NORME DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara i soggetti, singoli o associati, che rivestono la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale, iscritti alla Camera di Commercio, in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali.

L'offerta dovrà essere redatta sull'apposito modello allegato al presente avviso e sottoscritta dal legale rappresentante.

Unitamente all'offerta economica per il bene in concessione, espressa in cifre e in lettere, il partecipante dovrà inoltre dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, compilando l'apposito modello allegato alla presente (Allegato 3 - Dichiarazione):

- di aver preso visione della documentazione di gara, degli schemi di contratto e di capitolato relativi alla concessione dei lotti, di accettarli e di attuarli in ogni loro parte, in caso di aggiudicazione del pascolo;
- di essere consapevole che ogni errore e/o mancata od inesatta valutazione di calcolo, in cui possa essere incorso nelle valutazioni di cui sopra, non lo esimerà dal rispettare gli impegni assunti;
- di essere in possesso di struttura organizzativa adeguata alla buona gestione dei beni oggetto di concessione;
- di improntare la propria attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza;
- che l'impresa individuale o collettiva non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato, nonché che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della concessione;
- che l'impresa è in regola con le norme in materia di imposte, tasse e contributi;
- di non essere inadempiente rispetto a precedenti rapporti contrattuali con il Comune di Lucoli;
- di non avere lite pendente in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con il Comune di Lucoli;
- di non avere debiti liquidi ed esigibili verso il Comune di Lucoli;

- che l'interessato (sia individualmente che in qualità di legale rappresentante) non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di concessione;
- che non è mai stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato per reati relativi alla condotta professionale dell'interessato, né a carico del legale rappresentante;
- di non partecipare alla procedura in più di una associazione temporanea e neppure in forma individuale (qualora abbia partecipato in associazione);
- che l'impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione previste per chi si è reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali e per chi si è reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili;
- di non essere stato sottoposto ai provvedimenti ed alle misure di prevenzione previsti dal d.lgs. 159/2011 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- di non essere a conoscenza dell'esistenza a carico del coniuge, dei propri figli e/o di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con il sottoscritto di misure di prevenzione di cui al citato d.lgs. n. 159/2011;

A completamento dell'offerta andrà allegata, pena esclusione:

per imprese individuali:

- copia di un documento di identità in corso di validità;
- visura camerale dell'Azienda Agricola/Società Agricola afferente al richiedente, attestante l'iscrizione al Registro Imprese e al REA;
- "Dichiarazione" in carta semplice, redatta sul modello allegato, con la quale il richiedente attesta di essersi recato nei luoghi oggetto di concessione, di aver preso piena visione e cognizione di tutte le circostanze generali e particolari relative al lotto pascolivo e di averlo trovato di suo gradimento.

per imprese associate:

- copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
- elenco delle singole imprese associate;
- visure camerali di tutte le imprese associate e collegate (imprese a loro volta socie dell'associato), attestante l'iscrizione al Registro Imprese e al REA;
- copia dell'atto costitutivo dell'impresa agricola associata o di scrittura privata autenticata (se l'associazione è già costituita al momento della domanda);
- "Dichiarazione" in carta semplice, redatta sul modello allegato, con la quale il richiedente attesta di essersi recato nei luoghi oggetto di concessione, di aver preso piena visione e cognizione di tutte le circostanze generali e particolari relative al lotto pascolivo e di averlo trovato di suo gradimento.

per cooperative agricole:

- copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
- atto costitutivo della cooperativa ed elenco soci;
- visura camerale della cooperativa, attestante l'iscrizione al Registro Imprese e al REA;
- "Dichiarazione" in carta semplice, redatta sul modello allegato, con la quale il richiedente attesta di essersi recato nei luoghi oggetto di concessione, di aver preso piena visione e cognizione di tutte le circostanze generali e particolari relative al lotto pascolivo e di averlo trovato di suo gradimento.

per associazioni temporanee di scopo (ATS):

- copia di un documento di identità in corso di validità del capofila;

- copia di scrittura privata autenticata di costituzione dell'ATS (se l'associazione è già costituita al momento della domanda);
- visure camerali di tutte le imprese associate e collegate (imprese a loro volta socie dell'associato), attestante l'iscrizione al Registro Imprese e al REA;
- "Dichiarazione" in carta semplice, redatta sul modello allegato, con la quale il richiedente attesta di essersi recato nei luoghi oggetto di concessione, di aver preso piena visione e cognizione di tutte le circostanze generali e particolari relative al lotto pascolivo e di averlo trovato di suo gradimento.

L'amministrazione, prima dell'assegnazione, si riserva di controllare la veridicità di quanto autodichiarato, inoltre compirà le dovute verifiche, così come da normativa vigente, in merito al casellario giudiziale, ai carichi pendenti, alla regolarità fiscale.

Inoltre, il Comune di Lucoli richiederà per ciascun beneficiario il certificato antimafia, ai sensi dell'art. 28 della legge 17/10/2017 n. 161.

Nei casi in cui a presentare l'offerta sia un'associazione d'imprese o un'associazione temporanea di scopo (ATS) non ancora costituite, esse possono presentare l'offerta ma in questa ipotesi essa dovrà essere corredata da un atto sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono partecipare al raggruppamento con il quale sia dichiarato l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, verrà conferito un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una società capogruppo per la stipula del contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Il nome della società capogruppo deve essere dichiarato nell'atto di impegno.

L'offerta degli operatori economici associati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

L'istanza di concessione dovrà essere **indirizzata a:Comune di Lucoli, via Francesco Saverio Gualtieri, n. 10, fraz. Collimento, 67045 Lucoli (AQ)** e dovrà pervenire al protocollo dell'ente entro e non oltre l**e ore 10:00 del 10 dicembre 2026** sia a mezzo del servizio postale tramite raccomandata a.r., sia mediante diretta consegna a mano.

Il termine previsto entro cui le offerte dovranno pervenire al protocollo assume carattere perentorio, pertanto le offerte pervenute fuori termine saranno escluse dalla procedura di affidamento.

L'offerta, completa degli allegati, dovrà essere formulata utilizzando gli appositi modelli precompilati allegati alla presente (Domanda di concessione; Dichiarazione; Offerta economica) secondo le modalità di seguito specificate: tutta la documentazione dovrà essere inserita in un plico, debitamente sigillato con ceralacca sui lembi di chiusura, ovvero con firma e nastro adesivo sui medesimi lembi, riportante all'esterno, oltre al mittente e all'Ufficio destinatario, la dicitura "offerta per la concessione dei lotti pascolivi LOTTO *"Nome Lotto"*.

All'interno del plico dovrà essere inserita:

- Domanda di concessione (Allegato 2), debitamente compilata in tutte le sue parti e controfirmata, completa degli allegati in essa previsti, come da modello allegato;
- Dichiarazione (Allegato 3) redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, debitamente compilata e controfirmata, come da modello allegato per tutte le imprese collegate e/o associate;
- Busta chiusa contenente il modello "offerta economica" (Allegato 4), debitamente sigillata con ceralacca sui lembi di chiusura, ovvero con firma e nastro adesivo sui medesimi lembi, riportante all'esterno la dicitura "offerta economica".

Deposito cauzionale provvisorio pari al 2% del prezzo a base d'asta del Lotto di riferimento all'Offerta. La mancata allegazione della ricevuta del deposito cauzionale comporterà l'inammissibilità della domanda.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente:

- mediante bonifico bancario presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, IBAN IT28X0538703612000000095647 con precisazione della causale "Deposito cauzionale provvisorio – Lotto_Indicare *nome lotto";*

- mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D. Lgs. n. 385 del 1993, a pena di esclusione avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività della polizza entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Ente concedente.

L'Ente concedente non assume responsabilità per lo smarrimento di offerte a causa di inesatte indicazioni del recapito o di disguidi postali, né tantomeno per ritardi o mancate consegne.

La Commissione giudicatrice, composta dal Responsabile dell'Area Tecnica, dall'Istruttore Contabile Dott.ssa Maria Elena Camorchia e dal Responsabile dell'area Polizia Locale, in seduta pubblica, in data 11.12.2026 valuterà i requisiti dei richiedenti, renderà noti gli esiti della valutazione e procederà all'apertura delle buste contenenti "offerta economica".

Le offerte presentate in difformità a quanto sopra disposto non saranno considerate valide e pertanto saranno escluse dalla procedura.

3. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Le offerte saranno valutate secondo il criterio del massimo rialzo rispetto al canone annuo posto a base di gara.

In caso di rinuncia da parte dell'aggiudicatario, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di assegnarlo seguendo l'ordine decrescente della graduatoria o di indire una nuova procedura.

I partecipanti alla procedura, inseriti in graduatoria e non risultanti aggiudicatari, sono vincolati alla propria offerta per 90 (novanta) giorni a partire dalla data di aggiudicazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una singola offerta valida.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, mentre lo diverrà per l'Amministrazione concedente solo a seguito di firma del contratto da parte del soggetto a ciò competente.

4. CONTRATTO

Esperiti i prescritti controlli, il concessionario sarà invitato, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, alla stipula del contratto/capitolato.

Ove nella data comunicata dall'Amministrazione, l'aggiudicatario non si sia presentato alla sottoscrizione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, o non abbia predisposto tutta la documentazione necessaria, ivi compresi i depositi cauzionali e il pagamento del canone di concessione relativo alla prima quota così come definito all'art. 5 successivo, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, potrà essere revocata dall'amministrazione con conseguente incameramento della cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento per maggior danno subito, pertanto si riassume di seguito la documentazione necessaria alla sottoscrizione del contratto:

- Deposito cauzionale definitivo nella misura di una annualità mediante fidejussione bancaria, la cui validità dovrà ricoprire l'intera durata del contratto. (Art. 6);

- Copia Bonifico 1° annualità canone da effettuarsi esclusivamente su c.c. di Tesoreria intestato al Comune di Lucoli presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, IBAN IT28X0538703612000000095647 con precisazione della causale "Canone 1° annualità – Lotto_Indicare *nome lotto"*. (Art. 5);
- Nel caso di un'associazione d'imprese o un'associazione temporanea di scopo (ATS) copia conforme atto costitutivo.
- Copia Polizza Assicurativa per Responsabilità Verso Terzi e Polizza Assicurativa per la copertura del rischio locativo. (Art. 7);

L'Ente concedente avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalle normative vigenti, oltre che all'aggiudicazione seguendo l'ordine decrescente della graduatoria ovvero, in assenza di ulteriori offerte, di indire una nuova procedura.

Il contratto conterrà espressa rinuncia dell'aggiudicatario ad ogni indennizzo per l'arredamento o per qualunque miglioria apportata ai beni oggetto di concessione, nel senso che alla scadenza lo stesso dovrà lasciare completamente libero quanto dato in concessione, comunicandolo al responsabile dell'Ente proprietario.

È fatto divieto di sub concessione.

È ammesso al pascolo solo bestiame di proprietà dell'aggiudicatario.

Nel caso in cui risulti aggiudicataria una cooperativa sarà ammessa al pascolo solo il bestiame di proprietà della cooperativa e non quello dei singoli soci.

Nel caso in cui risulti aggiudicataria un'associazione temporanea di scopo il pascolo sarà riservato solo agli animali di proprietà dei singoli associati.

Il Comune di Lucoli, per le stagioni pascolive 2024/2028, ha messo all'asta 3 lotti pascolivi oltre quelli destinati ai residenti. Gli aggiudicatari dei diversi lotti dovranno consentire l'accesso al concessionario dei diversi lotti per le particelle eventualmente intercluse nella propria area di concessione. In particolare, deve essere consentito da parte dell'assegnatario, sulle particelle assegnate, l'eventuale transito, abbeveramento, lo scarico ed il carico degli animali di eventuali assegnatari di altri lotti.

Il concessionario è a conoscenza ed accetta espressamente, che il contratto si risolve di diritto (ai sensi dell'art. 1456 del codice civile), nel caso non siano adempiute le seguenti obbligazioni:

a) perdita dei requisiti di ammissione richiesti per la partecipazione alla gara;

b) mancato versamento del canone nei termini stabiliti;

c) mancato ripristino della fideiussione qualora escussa dal Comune;

In caso di recesso dal contratto-concessione esercitato dal Concessionario successivamente al 30 settembre di ciascun anno, quest'ultimo è tenuto al pagamento dell'intera annualità successiva.

È assolutamente precluso il pascolo nelle aree destinate alla protezione delle specie vegetali individuate dal Parco Naturale Regionale Sirente-Velino ed a tal fine specificatamente identificate e/o recintate dall'Ente sopramenzionato.

5. CANONE DI CONCESSIONE

Il canone di concessione per la prima stagione, 01 Gennaio 2027 - 31 dicembre 2027, corrispondente al 100% di quello offerto dall'aggiudicatario dovrà essere pagato in un'unica soluzione, e comunque prima della stipula del contratto di concessione, pena la perdita della priorità assunta nella graduatoria di aggiudicazione.

Per le successive annualità, entro il 1° di settembre di ogni anno dovrà essere esplicita la richiesta di rinnovo per l'anno successivo. Il rinnovo della concessione avverrà entro il mese di dicembre dopo la verifica del pagamento del canone per la stagione pascoliva prossima. Nel caso di mancata richiesta di rinnovo entro le date stabilite l'ente potrà procedere a nuova indizione di asta per il lotto non confermato, senza nessun vincolo nei confronti del concessionario uscente.

La quantità di pascolo assegnata verrà aumentata solo qualora ve ne sia disponibilità e comunque non verranno considerate richieste che comprendono un aumento fino al 15% del bestiame rispetto all'anno precedente (desumibile dai registri stalla). Anche in caso di diminuzione del bestiame entro il 15% non verranno apportate decurtazioni delle aree assegnate. In caso di assegnazione di ulteriori aree non è garantito, stante la complessità della predisposizione del piano di riparto, che le stesse saranno in adiacenza a quelle già concesse; il pagamento del canone dovrà avvenire entro il 30 settembre di ogni anno:

1° SETTEMBRE 2027 richiesta di rinnovo per annualità 2028; pagamento canone 100% entro il 30 SETTEMBRE 2027;

Ad avvenuto pagamento il concessionario è tenuto a trasmettere al Concedente la quietanza di pagamento.

A partire dal secondo anno 2028 il canone di concessione verrà annualmente aggiornato del 100% dell'indice FOI elaborato da ISTAT. L'ammontare annuale di rivalutazione verrà comunicato dal Concedente prima dell'inizio della stagione pascoliva annuale. Il medesimo dovrà essere versato tramite bonifico bancario sul Conto Corrente n. 95647, intestato al Comune di Lucoli, utilizzando il codice IBAN IT28X0538703612000000095647, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, entro il 15 Maggio di ogni annualità.

Per le imprese associate, le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi, l'obbligo relativo al pagamento del canone di concessione si riterrà assolto esclusivamente se effettuato da parte dell'Associazione, della società mandataria, del consorzio; pagamenti eventualmente effettuati dalle imprese associate, mandanti o partecipanti al consorzio o comunque da soggetti diversi dalle imprese firmatarie del contratto di concessione, ancorché incassati dall'ente non estinguono l'obbligazione contrattuale, risultando così inadempimento contrattuale.

6. DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia del puntuale rispetto del contratto, il concessionario dovrà produrre, prima della stipula del contratto-concessione, un deposito cauzionale definitivo, nella misura di una annualità del canone di concessione, mediante fidejussione bancaria, la cui validità dovrà coprire l'intera durata del contratto.

La fideiussione bancaria è riscuotibile a semplice richiesta dell'Ente e dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente proprietario.

Lo svincolo e la restituzione della cauzione definitiva avverranno soltanto alla scadenza della concessione, dopo la riconsegna degli immobili, la definizione e la verifica dei rapporti contrattuali, restando a carico del conduttore tutti i danni evitabili o comunque ad egli imputabili accertati e riscontrati al suddetto termine.

Il Concessionario autorizza sin da ora il Concedente proprietario ad escutere la cauzione provvisoria in caso di mancata sottoscrizione del contratto-concessione, nonché la cauzione definitiva nei casi stabiliti dal contratto

stesso, senza alcuna formalità e senza la preventiva escussione dei fideiussori, ferma restando ogni eventuale altra azione di risarcimento danni da parte del Comune. In tal caso, il Concessionario si impegna a ripristinare la cauzione nei casi e nei tempi stabiliti, pena la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

7. GARANZIE

Il concessionario è tenuto ad attivare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, con l'espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente proprietario e dei propri dipendenti. Lo stesso, qualora già in possesso di detta polizza RC per la sua azienda, dovrà produrre specifica appendice con la quale si estende la copertura anche ai beni concessi e alle attività che in essi vengono svolte ed elevare il massimale a quello richiesto.

È pure a carico dell'affittuario la polizza per la copertura del rischio locativo per danni causati agli immobili di proprietà dell'Ente concedente, con vincolo a favore di questo.

Copia delle polizze assicurative per responsabilità civile verso terzi e per il rischio locativo, i cui massimali non potranno essere inferiori rispettivamente ad Euro 1.500.000,00 (Euro unmilionecinquecentomila/00) ed Euro 200.000,00 (Euro duecentomila/00), dovranno essere consegnate al Comune di Lucoli in sede di sottoscrizione del contratto. Dovranno essere consegnate al Concedente anche le copie delle quietanze di pagamento del premio annuale.

8. PATTO DI RETROCESSIONE

Nel caso di richiesta di pascoli in fida da parte dei "cittadini del comune" (cives) durante il periodo di durata della presente concessione, il Concessionario si obbliga sin da ora a restituire le quantità delle terre concesse senza nulla a pretendere;

L'Ente concedente darà comunicazione della necessità di restituzione entro il 15 settembre di ogni annualità, considerate le richieste di rinnovo da presentarsi entro il 1° settembre di ogni anno come specificato all'art. 4 del presente contratto dando priorità alla richiesta del fabbisogno manifestato dal cives.

Il Concedente comunicherà, nel caso, l'adeguamento dei canoni di concessione adeguati alla diversa superficie.

9. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti la formalizzazione del contratto di concessione saranno a carico dell'aggiudicatario, ivi comprese quelle di bollo e registrazione.

10. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non specificatamente contenuto nel presente documento si fa riferimento al contratto, al capitolato di concessione, al Regolamento per la disciplina degli usi civici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23 maggio 2002 e alle vigenti disposizioni in materia.

La partecipazione all'asta comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando.

11. NORMATIVA A TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e Regolamento UE 2016/679:

1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla gestione della procedura, disciplinata dalla legge e dai regolamenti dell'Ente proprietario e saranno trattati anche successivamente all'eventuale assegnazione del lotto pascolivo per finalità inerenti la gestione del servizio;

2) il conferimento dei dati richiesti assume natura obbligatoria, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara o di decadenza dell'eventuale assegnazione;

3) i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso l'Ente proprietario e potranno essere oggetto di comunicazione:

- al personale dipendente dell'Ente proprietario implicato nel procedimento o ai soggetti comunque in esso coinvolti per ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;

4) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;

5) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 medesimo decreto legislativo, norma cui si rinvia; il titolare del trattamento è il Comune di Lucoli, nella persona del rappresentante legale.

Per tutte le informazioni relative alla presente procedura nonché per la visione dei lotti pascolivi, dello schema di Contratto e del Capitolato di concessione è possibile rivolgersi all'Ufficio Tecnico, negli orari di apertura al pubblico (lunedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30), ovvero previo appuntamento da concordarsi ai seguenti recapiti:

tel. 0862.73160 int. 4
pec: protocollo.lucoli.aq@legalmail.it

Il presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio on-line e nel sito istituzionale del Comune di Lucoli.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Valentina Scipione

Valentina
Scipione
24.11.2026
17:08:46
GMT+01:00